II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in applicazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(75/644/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in data 18 luglio 1975, il governo del regno di Danimarca ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE :

— la legge n. 225 del 12 giugno 1975 che modifica la legge relativa alla concessione di sovvenzioni destinate all'attività di consulente agricolo,

— il decreto del ministero dell'agricoltura del 26 giugno 1975 relativo all'informazione socio-economica delle persone occupate nell'agricoltura ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della compatibilità delle disposizioni comunicate con la direttiva citata e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che il titolo I della direttiva 72/161/CEE ha per finalità principale di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura, in particolare a quelle che devono modificare profondamente l'orientamento della loro attività, di prendere una decisione in merito all'avvenire professionale loro e dei loro figli in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta effettuata ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono pertanto tenuti :

— a norma dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 3 della direttiva 72/161/CEE, a creare e sviluppare servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri, o, all'interno dei servizi già esistenti, sezioni specializzate d'informazione socio-economica,

— a norma dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 4, ad istituire un adeguato sistema di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici e ad assumere le relative spese di formazione e di perfezionamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % di un importo forfettario di 7 500 UC per ogni nuovo consulente entrato in servizio che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese di formazione e di perfezionamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, nei limiti di un importo globale di 4 500 UC per ogni consulente che abbia concluso un corso di formazione o di perfezionamento e che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 ;

considerando che il numero, l'attività, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici in servizio a tempo pieno sono, stando alla comunicazione menzionata innanzi, reclutati nel Regno di Danimarca, può, tenuto conto della particolare situazione strutturale della Danimarca, essere considerato nel periodo iniziale conforme agli obiettivi del titolo I della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che la constatazione formulata nella presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La legge n. 225 del 12 giugno 1975 e il decreto del ministero dell'agricoltura del 26 giugno 1975 relativo all'informazione socio-economica delle persone occupate nell'agricoltura rispondono ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 72/161/CEE la partecipazione finanziaria della Comunità si limita ai costi di reclutamento, formazione e perfezionamento dei consulenti che svolgono la loro attività a tempo pieno nel settore dell'informazione socio-economica.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione